

Approvazione di un Piano di gestione di un SIC

Cons. Stato, Sez. III 22 febbraio 2024, n. 1750 - Franconiero, pres. f.f.; Adesso, est. - Società agricola F.lli Vendrame & C. s.s. ed a. (avv.ti De Pauli, Mazzeo e Sagliocca) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Iuri e Volpe) ed a.

Bellezze naturali - Approvazione di un Piano di gestione di un SIC - Piano gravemente limitativo e vincolante per le attività agricole svolte sui fondi interessati - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in trattazione la Società agricola F.lli Vendrame & C. s.s. e i signori Paolo Vendrame e Franco Vendrame chiedono la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 124 del 14 marzo 2019 che ha respinto il ricorso per l'annullamento del "Piano di gestione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella", allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 234/2016, e della delibera di Giunta regionale n. 2244/2016 di approvazione dello stesso.

1.1 I ricorrenti, in qualità di proprietari e/o affittuari di fondi interessati dalla perimetrazione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella, chiedevano l'annullamento degli atti di approvazione del Piano di gestione, ritenendolo gravemente limitativo e vincolante per le attività agricole svolte sui fondi medesimi.

1.2 Il TAR adito dichiarava inammissibili il primo, secondo e settimo motivo di ricorso, relativi alla presenza dell'*habitat* 3260 nella vasca di piscicoltura e al valore ambientale dei terreni, trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere proposte avverso gli atti relativi alla perimetrazione del SIC, e respingeva nel merito le rimanenti censure proposte avverso le misure di conservazione del Piano di gestione in quanto non eccedenti il limite di proporzionalità.

2. I ricorrenti chiedono la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

I. *Erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso primo, secondo e settimo – Travisamento ed errore di fatto e di diritto – Violazione dell'art. 35, comma 1 lett. b) del c.p.a.*;

II. *Erroneo e immotivato rigetto nel merito del terzo motivo del ricorso proposto in primo grado – Violazione di legge (art. 97 Cost. – art. 20 l.r. FVG 29.04.2015, n. 11) – Omessa pronuncia sulla domanda e sulle questioni sottoposte al Tribunale*;

III. *Erroneo e immotivato rigetto nel merito del quarto e del quinto motivo del ricorso proposto in primo grado – Travisamento ed errore di fatto – Contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento giurisdizionale impugnato – Violazione di legge (art. 42 Cost. in relazione agli artt. 41 e 1 Cost. – D.M. 22 dicembre 2011)*;

IV. *Erroneo e immotivato rigetto nel merito del sesto motivo del ricorso proposto in primo grado – Violazione di legge (art. 42 Cost. in relazione agli artt. 41 e 1 Cost.) e difetto di motivazione*;

V. *Erroneo e immotivato rigetto nel merito del settimo e dell'ottavo motivo del ricorso di primo grado – Travisamento dei dati di causa e violazione dei principi in materia di prova nel processo amministrativo – Violazione dell'art. 64, co. 2 c.p.a. (non contestazione dei fatti di causa)*;

VI. *Erroneo e immotivato rigetto nel merito del nono motivo del ricorso di primo grado*.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, chiedendo la reiezione del gravame.

4. Con memoria del 3 gennaio 2024 gli appellanti hanno controdedotto alle avverse difese, insistendo per l'accoglimento del gravame.

5. All'udienza di smaltimento del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello è infondato.

7. Con il primo motivo di appello i ricorrenti impugnano il capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi di ricorso primo, secondo e settimo in quanto relativi alla perimetrazione del SIC che, secondo il TAR, non è fissata dal piano di gestione e non può essere rimessa in discussione, strumentalmente, in occasione dell'impugnazione del piano stesso. Ad avviso dei ricorrenti, con l'approvazione del piano di gestione l'amministrazione avrebbe valutato anche la perimetrazione del SIC e la conseguente necessità di mantenere o meno le aree d'interesse all'interno dell'ambito di tutela. Il TAR, inoltre, avrebbe errato nel dichiarare inammissibili, accomunandoli, i tre motivi di ricorso che vengono riproposti nell'atto di appello - in quanto non tutti riguardano la perimetrazione del SIC. Il primo motivo, in particolare, non riguarda affatto la perimetrazione del SIC nel suo complesso, ma la diversa e distinta questione della inclusione, o meno, nell'*habitat* 3260 di alcuni tratti di canali aziendali e la valenza di "corridoio ecologico" dei fondi di interesse.

7.1 Il motivo è infondato.

7.2 La tesi degli appellanti, secondo cui con la deliberazione impugnata la Giunta regionale avrebbe approvato, contestualmente, sia le misure relative alla gestione sia l'aggiornamento del perimetro del SIC, è smentita dalla legge regionale che disciplina la materia (l.r. n. 7/2008) e dal contenuto dei provvedimenti impugnati.



7.2.1 Sotto il primo profilo, la perimetrazione del SIC e il piano di gestione sono provvedimenti distinti sul piano della natura giuridica, dei contenuti e del procedimento di adozione: il primo è uno strumento di programmazione ambientale che individua le aree di protezione (ossia, i pSIC proposti- Siti di Importanza Comunitaria, le ZSC -Zone Speciali di Conservazione e le ZPS -Zone di Protezione Speciale) in conformità a quanto previsto dalle direttive europee (direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE e direttiva “Uccelli” n. 2009/147/CEE) e sulla base di criteri scientifici, mentre il secondo è un atto di pianificazione che definisce le misure di conservazione finalizzate alla salvaguardia degli *habitat* e delle specie incluse nella già disposta perimetrazione.

7.2.2 L’articolo 3, comma 2, d.p.r. n. 357/1997, di recepimento della direttiva *Habitat*, prevede che la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione interessata. Le modifiche dei perimetri dei siti Natura 2000, inoltre, sono considerate ammissibili solo in caso di dimostrabili errori scientifici che abbiano portato all’inclusione nei siti di alcune aree prive di valore per gli elementi di allegato I e II inclusi nel sito e che, nel frattempo, non abbiano acquisito valore per altre specie/habitat non elencate nel formulario standard e che non sono, comunque, necessarie per l’integrità del sito.

7.2.3 Sul piano procedimentale, l’individuazione dei pSIC e delle ZPS e i successivi aggiornamenti avvengono con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 7 l. r. 7/2008).

7.2.4 Il Piano di gestione, invece, è adottato dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico scientifico e il Comitato faunistico, gli enti locali interessati e le associazioni di categorie maggiormente rappresentative ed è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell’albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni. Il piano è poi approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 10 l.r. 7/2008).

7.2.5 Sotto il secondo profilo, l’esame degli atti impugnati con ricorso di primo grado (decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2016 e deliberazione di Giunta regionale n. 2244 d.d. 24 novembre 2016) conferma che essi hanno ad oggetto, come previsto dall’art. 10 l.r. 7/2008 sopra richiamato, unicamente “*l’approvazione del piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ai sensi dell’art. 10 l.r. 7/2008*”. Il decreto del Presidente della Regione richiama, inoltre, nelle premesse tutte le delibere di giunta regionale (n. 327/2005, 228/2006, 79/2007, 217/2007, 1018/2007, 1151/2011, 1623/2012, 945/2013, 1727/2016 e 1728/2016) che hanno aggiornato nel corso del tempo l’elenco dei siti Natura 2000, anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione europea in relazione al numero dei siti e alla loro perimetrazione.

7.3 Con i provvedimenti impugnati non è stato, quindi, disposto alcun aggiornamento della perimetrazione SIC poiché al piano di gestione compete per legge solo la definizione delle misure di salvaguardia e di conservazione delle aree già individuate come facenti parte del SIC.

7.4 Ne discende che anche la questione relativa all’esclusione dall’*habitat* 3260 di alcuni tratti di canali aziendale non poteva essere valutata in sede di approvazione del piano di gestione in quanto afferente alla perimetrazione a monte effettuata.

7.5 Va, dunque, condiviso il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso primo, secondo e settimo sul rilievo che gli atti impugnati recano regole e strumenti di amministrazione e conservazione dell’area tutelata la cui perimetrazione, però, non è fissata dal piano di gestione e non può essere rimessa in discussione, strumentalmente, in occasione dell’impugnazione del piano stesso.

7.6 Il motivo deve quindi essere respinto.

8. Con il secondo motivo di appello i ricorrenti impugnano il capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso relativo all’illegittimità delle disposizioni del PdG sotto i seguenti profili: i) l’attività manutentiva ridotta al solo sfalcio collide con le previsioni dettate dalla l.r. 11/2015 (“*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*”); ii) in relazione ai “corsi d’acqua” (nei quali, pur impropriamente, il PdG include i canali aziendali della società ricorrente) si richiede l’effettuazione di una serie di interventi di significativa pregnanza; iii) le limitazioni imposte sono in contrasto con le prescrizioni del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso ittiogenico di cui parte appellante è titolare.

8.1 La censura non ha pregio.

8.2 La parte appellante non chiarisce sotto quale profilo la misura criticata si ponga in contrasto con l’art. 20 l.r. 11/2015, tenuto conto che non è sancito il divieto di taglio e asporto sui canali aziendali, ma si richiede soltanto che questo avvenga con modalità esecutive in grado soddisfare l’interesse ecologico-ambientale a cui la misura è strumentale, salvaguardando la conservazione e la rinnovazione dell’*habitat*.

8.3 Per tale ragione, rimangono consentiti sia la selezione e l’asporto della vegetazione per eliminare le situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, come previsto dall’art. 20 l.r. 11/2015, sia gli interventi prescritti dal disciplinare di concessione di derivazione di acque di cui la ricorrente è titolare. A ciò si aggiunge che le operazioni straordinarie nel caso di forte sedimentazione di materiale come l’espurgo e la risonatura sono esplicitamente contemplate nella misura di conservazione RE3.

8.4 Le misure in questione, infatti, non pongono prescrizioni puntuali e cogenti, ma recano meri indirizzi di tutela

ambientale, prevedendo che il soggetto gestore elabori ed approvi un protocollo unitario di manutenzione e gestione ecologica da concordare con gli enti competenti e i soggetti portatori di interessi. Sulla base del suddetto protocollo unitario possono essere, quindi, eseguiti sia gli interventi di manutenzione periodica prescritti dalla legge regionale del 2015 sia l'asportazione di materiale sedimentato dal fondo dell'alveo dei canali per esigenze di carattere igienico.

8.5 In ultima analisi, la misura demanda ad una successiva fase applicativa e concertativa l'individuazione delle modalità esecutive più idonee a garantire il contemperamento di diverse esigenze, circostanza che esclude in radice l'incompatibilità ipotizzata dalla ricorrente.

9. Con il terzo motivo di appello gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha respinto il quarto e il quinto motivo di ricorso, ritenendo che i singoli vincoli imposti dal piano non determinerebbero alcuna lesione del principio di proporzionalità. Per contro, l'eccessività delle limitazioni oggetto di censura sarebbe *ictu oculi* evidente, come emerge, in relazione all'uso agricolo dei suoli, dalle limitazioni alle facoltà dominicali e al libero esercizio dell'attività economica e agricola che si ricavano dalle schede RE1 e RE2.

9.1 Il motivo è infondato.

9.2 Le misure di conservazione contenute nelle schede RE1 e RE2, puntualmente richiamate alle pagine da 22 a 26 dell'appello, non riguardano la generalità dei terreni agricoli, ma sono circoscritte a specifici tipi di *habitat* di particolare pregio e rarità, circostanza che esclude in radice la lamentata violazione del principio di proporzionalità.

9.3 Le misure citate in appello quale esempi di compressione ingiustificata delle facoltà dominicali risultano, per contro, proporzionate in relazione alla finalità che ciascuna di esse intende perseguire e allo specifico *habitat* che mira a preservare, ferma restando l'insindacabilità nel merito della modalità di tutela prescelta.

9.4 Ciascuna delle misure in questione trova, infatti, puntuale giustificazione nell'ambito del piano di gestione e negli atti istruttori versati in atti, da cui emerge che:

i) le prescrizioni di "*divieto di sfalcio evitando di norma l'uso di mezzi meccanici*", di "*obbligo di sfalcio a cadenza biennale*" e di "*asporto dell'erba sfalciata con l'ausilio di teli trainati da funi*" interessano gli *habitat* palustri e le torbiere e sono necessarie per evitare di danneggiare i mezzi agricoli utilizzati che rimarrebbero bloccati nel mezzo della palude (Praterie a Molinia su terreni calcarei e argillosi, Paludi calcaree a *Cladium mariscus* e specie dei Caricion *davallianae*, Torbiere basse alcaline);

ii) la "*sospensione delle operazioni di sfalcio per un raggio di 6 metri quando nell'area si rilevano nidificazioni in corso di specie ornitiche minacciate*" si riferisce all'albanella minore che nidifica prevalentemente nelle paludi e torbiere, aree nelle quali non sussiste alcun interesse agronomico;

iii) la presenza di misure di conservazione tese ad allontanare la presenza di pioppeti dagli *habitat* umidi di maggiore rarità è motivata non solo dalle esigenze idriche ma anche dalla profondità dell'apparato radicale e dalla permanenza per lunghi turni dello stesso impianto che costituiscono elementi ulteriormente critici;

iv) la costituzione di fasce tampone di 5 metri lungo i corsi d'acqua allontana i diserbanti e i fitofarmaci dai corsi d'acqua e contribuisce alla valorizzazione ambientale ed economica delle aree fluviali e delle aree di prossimità dei corpi idrici. Come ricordato anche dalla ricorrente, la previsione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua è prevista anche dal DM 22.12.2011 (paragrafo 5.2) che fissa un limite minimo dal ciglio di sponda, riducibile fino a tre metri dalle regioni, ma non ne prevede l'inderogabilità in ampliamento in considerazione delle esigenze di conservazione definite dal soggetto gestore. La diversa regolamentazione rispetto al DM 22.12.2011 riguarda, inoltre, solo i corsi d'acqua particolarmente sensibili e gli *habitat* umidi individuati puntualmente nella cartografia allegata al Piano di gestione, sicché anche sotto tale profilo la misura non appare né eccessiva né sproporzionata.

9.5 Le considerazioni sopra svolte determinano l'infondatezza anche della censura afferente alla natura sostanzialmente espropriativa delle misure di conservazione che, come già osservato, non svuotano di contenuto il diritto dominicale, ma pongono vincoli specifici e limitati in funzione della tutela di determinati *habitat* e già oggetto di indennizzo nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (asse 2- Misura 213 INDENNITÀ NATURA 2000 -azione 2).

9.6 Il motivo deve, quindi, essere respinto.

10. Con il quarto motivo di appello la parte appellante impugna il capo della sentenza che ha respinto il sesto motivo di ricorso relativo alle previsioni recate dalla RE4 "*Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza*". Ad avviso dei ricorrenti, gli elementi di fatto presi in considerazione dal PdG, quali emergenti dall'analisi SWOT, e che poi sono sfociati nella esplicitazione di tutta una serie di limiti e vincoli, sono errati in partenza poiché l'allevamento Vendrame: i) non produce consumo di acqua, ma utilizza direttamente acqua di sorgiva con successivo rilascio dopo gli opportuni trattamenti di depurazione (PD1); ii) adotta una coltivazione di tipo semintensivo, senza impiego di input chimici (PD2); iii) il trattamento dei reflui avviene tramite idonea vasca di decantazione (PD3), come confermato dai risultati principali di uno studio del 2011 sulle condizioni biotiche degli affluenti da trociculture tipo del Friuli Venezia Giulia (Progetto API/DIAN); iv) nell'impianto ittico non si fa uso di specie esotiche e di conseguenza non vi è alcun rischio di inquinamento genetico delle popolazioni autoctone (PD4); v) è particolarmente attento alla prevenzione dei rischi sanitari dovuti a patogeni, anche con l'aiuto dei controlli veterinari effettuati dal veterinario locale dell'ASS (PD4).

10.1 Le doglianze vanno disattese.

10.2 Le censure formulate prendono le mosse dai punti di debolezza dell'analisi SWOT, del tutto sformata di portata

precettiva, per poi risolversi nella pedissequa riproposizione, come già in primo grado, delle medesime osservazioni presentate nell'ambito del procedimento di approvazione del PdG e analiticamente esaminate e confutate nel corso dell'istruttoria.

10.3 Si legge, infatti, nella relazione di sintesi allegata alla DGR 2244/2016 (all. n. 1):

i) dai dati del PTA (Piano Tutela delle acque) riportati nel piano di gestione si apprende che i pozzi ad uso ittigenico emungono una percentuale rilevante del prelievo regionale, che nell'area cui afferiscono i SIC in analisi si emunge oltre la metà dell'acqua da sistemi confinati e circa 1/3 a getto continuo da falda profonda; vengono immesse localmente in superficie acque di grande qualità sottratte alla riserva potabile, contribuendo al disequilibrio ormai registrato nel sistema rispetto all'infiltrazione efficace e al richiamo di ulteriore risorsa profonda;

ii) PD 2: Si conferma che, come indicato nell'osservazione, gli allevamenti dell'area sono semintensivi; l'analisi SWOT può essere perfezionata modificando intensivo in semintensivo ed escludendo tale elemento dall'elenco delle pressioni. Non si ritiene peraltro che le valutazioni e le misure proposte possano essere modificate;

iii) PD3: l'Indice Biotico Esteso (IBE) non è un indice idoneo a valutare tutti gli effetti dei reflui di allevamento su un corpo idrico o, più in particolare, se le peschiere abbiano effetti rilevanti ai sensi della Direttiva *Habitat*. Non è provata l'equazione IBE elevato = Habitat di Interesse comunitario in buono stato di conservazione;

iv) PD4: non solo specie esotiche, ma anche ceppi esogeni possono inquinare la fauna selvatica; ulteriore rischio da fuoriuscita accidentale di trote iridee deriva dal fatto che questa è carnivora e, diversamente da marmorate e fario, costituisce un pericolo per la fauna ittica;

v) PD5. Il rischio di contaminazione da patogeni non deriva solo da accidentale rilascio di animali (sempre oggetto di opportuni controlli) ma anche da acque contaminate dagli stessi. Il rischio di fughe è ovviamente addebitato a eventi accidentali e può essere minimizzato dalla presenza di dispositivi di sicurezza come quello impiegato;

vi) lo studio condotto dal Dipartimento di scienze animali dell'Università di Udine (DIAN) "*Studio sulle condizioni biotiche degli affluenti da trociculture tipo del Friuli Venezia Giulia*" è stato citato per esteso nella parte conoscitiva della scheda RE4, sezione "*descrizione dello stato attuale dei fattori che motivano l'azione*". La Regione ha tenuto conto, nelle sue valutazioni, dello studio dell'associazione di categoria e anche del contributo dell'ISPRA al medesimo.

10.4 Le considerazioni sopra richiamate confermano che il piano di gestione è stato approvato all'esito di una completa istruttoria nel corso della quale l'amministrazione ha acquisito ed esaminato i contributi dei soggetti interessati, ivi compresi quelli dell'attuale ricorrente, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni trasmesse attraverso un'analitica illustrazione delle ragioni del mancato accoglimento.

10.5 Il motivo di appello in esame si risolve in una pedissequa riproposizione delle osservazioni già presentate nel corso del procedimento di approvazione del piano e non è corredato da alcun elemento da cui possa emergere l'erroneità sul piano scientifico o metodologico, la palese irragionevolezza e il travisamento dei fatti che avrebbero inficiato la discrezionalità tecnica esercitata dall'amministrazione nella determinazione delle misure di conservazione.

10.6 Quanto alle misure RE4 "*Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza*", esse sono espressamente finalizzate a prevenire o, nel caso non fosse possibile, a mitigare i fattori di impatto costituiti da: "*l'aggravio delle immissioni di sostanze inquinanti e nutrienti nelle acque - ulteriore sottrazione di risorsa idrica - incremento di specie ittiofaghe, attratte dalla disponibilità di prede - aumentato rischio di immissioni anche accidentali nell'ambiente di specie alloctone- aumentato rischio di immissioni di acque non indenni da patologie*". Le stesse indicano, in via esemplificativa, alcuni interventi che "*riducono l'incidenza dell'attività antropica sugli habitat e le specie e che possono essere considerati elementi di attenuazione nella progettazione*".

10.7 L'esame della scheda di azione, unitamente alla relazione illustrativa contenente i rilievi sulle osservazioni pervenute, conferma la natura non sproporzionata della misura, come osservato dal TAR.

10.8 La censura deve, quindi, essere respinta.

11. Con il quinto motivo di appello la società chiede la riforma del capo della sentenza che ha respinto il settimo motivo di ricorso, riferito all'assoggettamento a condizionalità di un canale privato, in quanto "*non è stata fornita la prova che si tratti di sito esterno al SIC*". Il TAR sarebbe incorso in un errore nella regola processuale di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite devono essere ritenuti provati, poiché la questione dell'inclusione del canale privato all'interno del SIC, oltre ad essere stata provata dalla parte appellante con il conforto di tavole grafiche (che il T.A.R. ha ignorato), è stata anche pacificamente ammessa dalla Regione FVG nelle proprie difese.

11.1 Il motivo è infondato.

11.2 La ricorrente sostiene che i canali aziendali posti a servizio dell'allevamento ittico Vendrame (l'uno insistente sui terreni censiti al fg. 81 mapp. 41 e fg. 89 mapp. 9 e l'altro insistente sul terreno di cui al Foglio 78 mappali 81 e 77) sarebbero stati erroneamente assoggettati a condizionalità.

11.3 Non fornisce, tuttavia, la prova che tali canali siano esterni al SIC e, di conseguenza, non assoggettati a condizionalità mediante la sostituzione della fascia tampone, ma si limita ad affermare che vi è stato un errore nell'indicazione in mappa dei canali privati in luogo del vicino corso d'acqua regionale.

11.4 Tuttavia, la relazione illustrativa allegata alla DGR n. 2244/2016 chiarisce, in riscontro alle osservazioni presentate

dagli interessati, che “ la canaletta interna al catastale 81-79 e quella (mappale 81-9, sul lato est del campo di mais) che la continua in direzione sud, sono occupate da habitat acquatico di interesse comunitario 3260 compreso in allegato 1 così come accertato nei rilievi che hanno condotto all’elaborazione della carta degli habitat Natura 2000 del piano di gestione (carta habitat elaborata e pubblicata nel 2009) e nei sopralluoghi effettuati dalla Regione, nel 2012 (sopralluogo del 26 luglio 2012 con riprese fotografiche che attestano la presenza di specie dell’habitat acquatico di interesse comunitario 3260 quali *Sium erectum* e *Myriophyllum spicatum*), su richiesta della proprietà (che asserisce l’insussistenza dell’habitat) nell’ambito dell’approvazione del piano nonché, nell’anno 2015, nell’ambito dell’attività di rinnovo dell’istruttoria delle osservazioni. Le attività aziendali in corso (vasca di decantazione) sono evidentemente compatibili con l’habitat stesso. Il canale occupato dall’habitat corre parallelamente alla roggia “acqua della Cartiera” nella quale tuttavia l’habitat non è presente.

11.5 La documentazione in atti conferma che l’assoggettamento a misura di salvaguardia del canale aziendale è stato oggetto di istruttoria, circostanza che smentisce la tesi dell’errore materiale sostenuta dai proponenti (pag. 42 dell’appello).

11.6 A fronte delle evidenze documentali sopra richiamate, i ricorrenti non forniscono elementi che confermino la collocazione esterna al SIC del canale in questione e che l’indicazione in mappa come oggetto di condizionalità sia il frutto di un errore.

12. Il sesto motivo di appello ripropone il nono motivo di ricorso di primo grado relativo all’illegittimità derivata della delibera regionale di approvazione del piano di gestione e del decreto del Presidente della Giunta regionale che ne ha sancito la definitiva entrata in vigore.

12.1 L’infondatezza del motivo in questione discende dalla reiezione dei motivi sopra esaminati, con conseguente reiezione integrale dell’appello.

13. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)